

LEGGE REGIONALE 19 LUGLIO 2013 N. 25

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 MAGGIO 2006, N. 12 (PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI SERVIZI SOCIALI E SOCIOSANITARI)

(Bollettino Ufficiale n. 13, del 24.07.2013)

Art. 1

(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari))

1. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "di base" sono soppresse; dopo le parole: "articolo 6" sono inserite le seguenti: "o nei Distretti sociali di cui all'articolo 9" e le parole: "o avvalendosi della Comunità Montana" sono soppresse.

2. Il primo capoverso del comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è soppresso.

3. Al comma 5 dell'articolo 5 della l.r. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "e dell'UNCEM" sono soppresse.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 12/2006)

1. La rubrica dell'articolo 6 della l.r. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituita dalla seguente: "(Ambito Territoriale Sociale)".

2. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "di base" sono soppresse.

3. Al comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "dai Comitati dei Sindaci di Distretto Sociosanitario" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Conferenza di Distretto" e le parole: "l'Ambito Territoriale Sociale coincide con la Comunità Montana, oppure fatto salvo il caso in cui la Regione, sentita la Conferenza dei Sindaci, decida apposta deroga motivata." sono sostituite dalle seguenti: "la Regione riconosca particolari motivate situazioni."

Art. 3

(Modifiche all'articolo 7 della l.r. 12/2006)

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

"1. L'Ambito Territoriale Sociale rappresenta la sede di accesso alla rete locale di interventi e servizi sociali e può rappresentare anche il punto decentrato delle attività sociosanitarie, sulla base di quanto previsto dal Piano del Distretto Sociosanitario."

2. Al comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "Lo Sportello di Cittadinanza" sono sostituite dalle seguenti: "Nell'Ambito Territoriale Sociale si".

Art. 4

(Modifica all'articolo 8 della l.r. 12/2006)

1. La lettera d) del comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogata.

Art. 5

(Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 12/2006)

1. L'articolo 9 della l.r. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

"Articolo 9

(Distretto Sociale)

1. Il Distretto Sociale rappresenta la sede della programmazione, della gestione dei servizi sociali organizzativamente complessi o per i quali il Distretto è la dimensione territoriale ottimale.

2. La programmazione e la gestione dei servizi sociali è affidata al Direttore del Distretto Sociale che si avvale di una segreteria tecnica di cui fanno parte i coordinatori degli Ambiti Territoriali Sociali e personale di supporto tecnico, amministrativo e contabile.

3. I confini territoriali del Distretto Sociale coincidono con quelli del Distretto Sanitario, definiti dalle ASL ai sensi del d.lgs. 502/1992e successive modificazioni ed integrazioni."

Art. 6

(Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 12/2006)

1. L'articolo 10 della l.r. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

"Articolo 10

(Distretto Sociosanitario)

1. Il Distretto Sociosanitario è l'insieme del Distretto Sociale di cui all'articolo 9 e del Distretto sanitario di cui all'articolo 33 della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e successive modificazioni ed integrazioni.

2. All'interno del Distretto Sociosanitario sono assicurate le seguenti prestazioni:

a) sociali di cui all'articolo 22 della l. 328/2000, dove si integrano le funzioni sociali e sanitarie nell'area sociosanitaria;

b) sociosanitarie di cui all'articolo 3-septies del d.lgs 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) sanitarie di cui all'articolo 3-quinquies del d.lgs 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. La Conferenza di Distretto individua al suo interno un Comune capofila delegato alla gestione delle prestazioni di propria competenza.

4. Per garantire l'operatività dell'integrazione sociosanitaria le ASL e i Comuni stipulano una convenzione secondo uno schema tipo predisposto dalla Giunta regionale.

5. Per le attività sociosanitarie il Direttore di Distretto Sanitario e il Direttore di Distretto Sociale operano d'intesa costituendo l'Unità Distrettuale.

6. L'Unità Distrettuale assicura l'operatività integrata nell'area sociosanitaria avvalendosi del Comitato Distrettuale di cui all'articolo 34, comma 7, della l.r. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, delle Unità di Valutazione Multidisciplinari e delle Unità integrate di lavoro sociosanitarie.

7. Per le funzioni sociosanitarie, l'ASL e i Comuni definiscono i rispettivi budget e i criteri di compartecipazione alla spesa.

8. La Regione emana indirizzi e linee guida per definire ed articolare le modalità applicative del presente articolo."

Art. 7

(Modifiche all'articolo 11 della l.r. 12/2006)

1. Nella rubrica dell'articolo 11 della l.r. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "Comitato dei Sindaci di Distretto Sociosanitario" sono sostituite dalle seguenti:

“Conferenza di Distretto”.

2. Il comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“1. I Sindaci dei Comuni compresi nella delimitazione territoriale di ogni Distretto Sociosanitario costituiscono la Conferenza di Distretto. Il Presidente della Conferenza è il Sindaco del Comune capofila che è rappresentato dal Comune più popoloso salvo diversi accordi raggiunti con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Sindaci dei Comuni che compongono il Distretto e che rappresentino almeno la metà più uno della popolazione del territorio distrettuale. Il Presidente si avvale di un esecutivo composto dai Presidenti delle Conferenze di Ambito. La Conferenza di Distretto ha sede presso il Comune capofila. I Sindaci possono delegare permanentemente l’Assessore competente in materia.”.

3. Al comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “al Comitato dei Sindaci di Distretto Sociosanitario” sono sostituite dalle seguenti: “alla Conferenza di Distretto”.

4. Al comma 3 dell’articolo 11 della l.r. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “Il Comitato dei Sindaci di Distretto Sociosanitario” sono sostituite dalle seguenti: “La Conferenza di Distretto” e dopo la parola: “Direttore” sono inserite le seguenti: “di Distretto”.

5. Ai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 11 della l.r. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “Il Comitato dei Sindaci di Distretto Sociosanitario” sono sostituite dalle seguenti: “La Conferenza di Distretto”.

Art. 8

(Modifica all’articolo 12 della l.r. 12/2006)

1. Il comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“2. La Conferenza dei Sindaci, per garantire omogeneità di programmazione sul territorio di competenza, particolarmente per le attività sovradistrettuali, si avvale di un Comitato di Rappresentanza composto dal Presidente della Conferenza, che lo presiede, e dai Presidenti della Conferenze di Distretto. La Conferenza dei Sindaci si avvale anche del supporto di un Coordinamento tecnico composto da uno dei Direttori di Distretto Sociale nominato dal Comitato di Rappresentanza, dal Direttore sanitario della ASL o suo delegato e da un operatore tecnico-amministrativo.”.

Art. 9

(Modifiche all’articolo 13 della l.r. 12/2006)

1. I commi 1 e 2 dell’articolo 13 della l.r. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni sono abrogati.

Art. 10

(Modifica all’articolo 22 della l.r. 12/2006) (1)

(Omissis)

Art. 11

(Modifiche all’articolo 24 della l.r. 12/2006)

1. Al comma 3 dell’articolo 24 della l.r. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “il Comitato dei Sindaci del Distretto Sociosanitario” sono sostituite dalle seguenti: “la Conferenza di Distretto” e le parole: “Direttore Sociale” sono sostituite dalle seguenti: “Direttore di Distretto Sociale”.

2. Al comma 4 dell’articolo 24 della l.r. 12/2006 e successive

modificazioni ed integrazioni, le parole: “Direttore Sociale” sono sostituite dalle seguenti: “Direttore di Distretto Sociale” e la parola: “tre” è sostituita dalla seguente: “cinque”.

3. Al comma 5 dell’articolo 24 della l.r. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “Direttore Sociale” sono sostituite dalle seguenti: “Direttore di Distretto Sociale” e le parole: “del Comitato dei Sindaci del Distretto Sociosanitario” sono sostituite dalle seguenti: “della Conferenza di Distretto”.

4. Al comma 6 dell’articolo 24 della l.r. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “coordinatore sociale scelto tra i Direttori dei Distretti afferenti alla stessa ASL” sono sostituite dalle seguenti: “Coordinamento tecnico di cui all’articolo 12, comma 2”.

Art. 12

(Modifica all’articolo 25 della l.r. 12/2006)

1. Al comma 1 dell’articolo 25 della l.r. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “dei Comitati dei Sindaci di Distretto Sociosanitario” sono sostituite dalle seguenti: “delle Conferenze di Distretto”.

Art. 13

(Modifiche all’articolo 26 della l.r. 12/2006)

1. Al comma 2 dell’articolo 26 della l.r. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “Il Comitato dei Sindaci” sono sostituite dalle seguenti: “La Conferenza di Distretto”.

2. Al comma 4 dell’articolo 26 della l.r. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “il Comitato dei Sindaci del Distretto” sono sostituite dalle seguenti: “la Conferenza di Distretto” e le parole: “Distretto Sociosanitario” sono sostituite dalle seguenti: “Distretto Sociale”.

Art. 14

(Abrogazione dell’articolo 27 della l.r. 12/2006)

1. L’articolo 27 della l.r. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato.

Art. 15

(Modifiche all’articolo 28 della l.r. 12/2006)

1. Il comma 1 dell’articolo 28 della l.r. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“1. Lo Sportello Integrato Sociosanitario garantisce l’accesso unificato alle prestazioni integrate.”.

2. Al comma 3 dell’articolo 28 della l.r. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “presso gli Sportelli di Cittadinanza collocati” sono soppresse.

3. I commi 4 e 5 dell’articolo 28 della l.r. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni sono abrogati.

Art. 16

(Modifica all’articolo 54 della l.r. 12/2006)

1. Al comma 1 dell’articolo 54 della l.r. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “e di Ambito” sono soppresse.

Art. 17

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Note

(1) Articolo abrogato dall'art. 22 della legge regionale 12 novembre 2014, n. 33.